

ping-pong, freccette, flipper, juke-box)

- giochi di società (scacchi e simili)
- giochi a carte e da tavolo
- altro (specificare) _____

nell'esercizio viene svolta anche l'attività secondaria di: (specificare)

ATTENZIONE:

Il numero massimo di apparecchi installabili nel suddetto esercizio (punto vendita) è stabilito all'art. 2, comma 3, del Decreto 19 gennaio 2007 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di seguito riportato:

“In ciascun punto vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita”

Il numero massimo di apparecchi installabili di cui all'art. 110 comma 6 lett.a) del T.U.L.P.S. è stabilito all'art. 4, comma 3, del Decreto 27 luglio 2011 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di seguito riportato:

“Fino a n.4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq., purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 mq. n.1 apparecchio ogni ulteriori 5 mq. della superficie del punto vendita (destinata ai giochi), sino ad un massimo di 75 apparecchi (minimo 2 mq. per apparecchio moltiplicato per il numero delle postazioni di gioco)”

PRESO ATTO

- **che l'autorizzazione avrà la durata di cinque anni e può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza (L.R. 13/12/2013 n.43);**
- **che la sala giochi deve essere ubicata in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette (L.R. 13/12/2013 n.43);**
- **che il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno (L.R. 13/12/2013 n.43);**
- **che presso ogni sala da gioco deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:**
 - a. il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;**
 - b. i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della L.R. 13/12/2013 n.43;**
- **che dovrà essere tempestivamente comunicata ogni variazione compresa l'eventuale cessazione dell'attività;**

- ❑ **CHIEDE contestualmente il rilascio della TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI che dovrà essere obbligatoriamente esposta all'interno dell'esercizio.**

DICHIARA, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR e la decadenza dai benefici conseguenti:

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività (artt.11,12, 92 e 131 del TULPS R.D. 18/06/1931 n°773 e art.71 D. Lgs.59/2010);
- Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche;
- di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa in merito all'attività di installazione e gestione dei giochi;
- di essere consapevole dei limiti stabiliti dai Decreti 18.01.2007 e 27 luglio 2011 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE che individuano il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e delle prescrizioni per l'installazione degli apparecchi ;
- di essere a conoscenza che nei locali deve essere ben esposta la TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI vidimata dal Sindaco o suo delegato;
- di essere a conoscenza che gli apparecchi o congegni di cui al comma 6 e 7 non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- di essere a conoscenza che l'ingresso, l'utilizzo e la permanenza nell'area riservata ad apparecchi e congegni di cui al comma 6 é vietato ai minori di anni 18;
- di essere in regola con i pagamenti dovuti ai Monopoli di Stato;
- che gli apparecchi da trattenimento installati (o da installare) sono conformi alle disposizioni di cui agli artt.86 e 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e all'art. 38 della Legge 388/200 e ss.mm.ii. e ai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/3/2003 e 10/4/2003 ovvero sono in possesso di regolare nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria (AAMS);
- che l'attività è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 9.1.89, n° 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche), dalle norme che regolano la destinazione d'uso dei locali, da quelle vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi e da quelle riguardanti l'agibilità dei locali;
- di essere consapevole che l'attività può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per abuso da parte della persona autorizzata, per motivi di ordine pubblico e per inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è vincolata (articoli 9 e 10 del TULPS);

A L L E G A

- ❑ fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- ❑ planimetria dei locali in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato con indicazione e posizione degli apparecchi da gioco- intrattenimento, arredi e bagni;
- ❑ certificato di agibilità con destinazione d'uso dei locali e relativa visura catastale;
- ❑ Relazione asseverata a firma di tecnico abilitato corredata di planimetria circa la distanza non inferiore a 500 metri da luoghi sensibili (art.7 c.2 L.R. 43/2013);
- ❑ Relazione tecnico-descrittiva indicante le caratteristiche del locale anche **sotto il profilo della sorvegliabilità dei pubblici esercizi giusta Decreti del Ministero dell'Interno 17/12/1992, n.564, e 5/8/1994, n.534** a firma di tecnico abilitato;
- ❑ Asseverazione rilasciata da tecnico abilitato circa il **rispetto dei limiti di rumore previsti dall'art.12 della L.R. 12 febbraio 2002 n.3** (inferiore a 40 dB(A) diurno e 30 dB(A) notturno)

ovvero relazione asseverata da tecnico competente con l'indicazione degli accorgimenti adottati per la limitazione del rumore già inviata al Settore Ambiente del Comune e della Provincia per il parere di competenza;

- Visura iscrizione al Registro delle Imprese (in caso di società);
- autocertificazione antimafia e requisiti morali dei soci con copia documento d'identità (in caso di società);
- copia delle Autorizzazioni rilasciate da altri Enti.
- _____

NOTE:

_____ li _____

L'interessato

Allegato A

Descrizione dei giochi leciti e degli apparecchi da gioco, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S.,

Comma 6

- lett. a): quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- lett. a/bis): con provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanze - AAMS può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera "a";
- lett. b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
 - 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita,
 - 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
 - 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
 - 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
 - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
 - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla

raccolta

di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

*** Attenzione: (comma 8) l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.**

Comma 7 lettera A

apparecchi e congegni elettromeccanici privi di monitor attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita

Comma 7 lettera C

quelli, basati sulla abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a, presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale e negli uffici del Comune di San vito dei Normanni (Titolare del Trattamento, e-mail: urp@comune.sanvitodeinormanni.br.it , PEC: comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it), **dichiara di**

essere informato/a e prendere atto che:

1. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della richiesta o del procedimento amministrativo per il quale il presente documento viene compilato.
2. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Comune, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (ovvero di "rilevante interesse pubblico" nel caso di trattamento di categorie particolari di dati o di dati giudiziari) o connesso all'esercizio di pubblici poteri.
3. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di conservazione e scarto dell'Ente).
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o al procedimento di Suo interesse.
5. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l'ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della Protezione dei Dati (rpd@comune.sanvitodeinormanni.br.it).

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali consultare l'informativa completa disponibile sul sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it/sezione-informazioni/utilita/privacy#> e presso gli uffici del Comune.

Firma: _____